

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4149/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Comitato misto CEE-Svizzera che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare ulteriormente la documentazione per la prova dell'origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 2/87 che completa e modifica tale protocollo;

considerando che occorre applicare nella Comunità tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La decisione n. 2/87 del Comitato misto CEE-Svizzera è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. HAARDER